COMUNE DI MONTICELLI D' ONGINA

Prot. nr. 5964 del 14.06.2022 Ordinanza nr. 20/2022

IL SINDACO
DEL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

Premesso che ai sensi dell'art. 15 della Legge 225/1992 il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile e che il D.Lgs. 112/1998 comprende la lotta agli incendi boschivi tra le attività di Protezione Civile;
Visto l'art. 54 comma 1 lettere b) e d) del D.Lgs. 267/2000 "A*ttribuzione del Sindaco nei servizi di competenza statale*";
Richiamata la nota emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto: "*Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2022. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano – rurale e ai rischi conseguenti*" comprensiva del corrispondente Allegato ove vengono esplicitate le misure di previsione/prevenzione ;
Richiamata la nota prot. 26/05/2022.0027877.U emessa dalla Regione Emilia Romagna – U.T. Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia;
Dato atto che risulta di primaria importanza dare corso alle raccomandazioni contenute nel richiamato documento, anche al fine di contrastare efficacemente eventuali incendi boschivi, di interfaccia ed i rischi conseguenti;
Considerato che le attuali condizioni meteoclimatiche sono favorevoli all'innesco e alla propagazione di incendi boschivi e di interfaccia anche sul nostro territorio comunale;
Ritenuto necessario porre in essere ogni azione, anche a carattere preventivo, per la riduzione del rischio di innesco e di propagazione degli incendi boschivi, in particolare nelle fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche e della rete viaria;
Ritenuto altresì necessario attuare, durante il periodo estivo, ogni misura volta alla conservazione del patrimonio naturale ed ambientale nonché alla salvaguardia della pubblica incolumità;
Viste le seguenti disposizioni normative:

- Legge 21.11.2000, nr. 353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*";
- Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267.

Richiamato in particolare l'art. 14, comma 8 lettera b) del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 che testualmente dispone: "*all'articolo 182, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Le attivita' di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attivita' di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facolta' di sospendere, differire o vietare la combustione del*

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 – 29010 Monticelli d' Ongina (PC)
Telefono: 0523-820441 Fax: 0523-827682
mail: protocollo@comune.monticelli.pc.it – pec: comune.monticelli@sintranet.legalmail.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 00182220335

materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attivita' possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumita' e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";

ORDINA

Su tutto il territorio comunale, nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre, salvo eventuali estensioni derivanti dall'andamento climatico, l'adozione delle seguenti misure finalizzate alla riduzione del rischio di innesco e propagazione di incendi:

- Il divieto assoluto di bruciatura di qualsiasi residuo vegetale;
- L'obbligo di allontanamento rapido degli sfalci e potatura dalle fasce perimetrali delle zone antropizzate e dalle scarpate stradali;
- Di provvedere alla cura dei terreni incolti e abbandonati prossimi alle aree antropizzate evitando il vegetare di rovi ed erbe infestanti.

EVIDENZIA

Che, la mancata ottemperanza della presente ordinanza, comporterà l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dall'art. 650 del C.P.. La presente ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti indicati ai fini del risarcimento del danno.

INVITA

Chiunque avvisti un incendio a darne immediata comunicazione ad una delle seguenti autorità locali:

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: tel. 115
- Gruppo Carabinieri Corpo Forestale dello Stato tel. 0523.385841
- Comando Stazione di Carabinieri di Monticelli d'Ongina tel. 0523.829469
- Ufficio di Polizia Municipale tel. 0523.820441

DISPONE

La notifica della presente ordinanza alla cittadinanza mediante affissione della medesima nei luoghi pubblici nonché mediante esposizione all'albo pretorio del comune e sul sito informatico

CHIEDE

Agli agenti di Polizia Municipale e alle forze dell'ordine di verificare l'osservanza della presente ordinanza.

MANDA

Copia del presente provvedimento a:

- Comando stazione di Carabinieri di Monticelli d'Ongina – P.zza Casali, 17 – 29010 Monticelli d'Ongina – pec: stpc529290@carabinieri.it;
- Ufficio di Polizia Municipale - sede;

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza sono ammesse le seguenti tutele giurisdizionali:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 133 comma 1 – lettera q) – del D.Lgs. 02.07.2010, nr. 104, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto;

Il Sindaco del Comune di Monticelli d'Ongina.
(Gimmi Distante)